



## CITTÀ DI NOCERA INFERIORE

Provincia di Salerno

C.F. 00221880651

Piazza A. Diaz n.1 - 84014 Nocera Inferiore

[www.comune.nocera-inferiore.sa.it](http://www.comune.nocera-inferiore.sa.it)

[pec: protocollo@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it](mailto:pec: protocollo@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it)

Reg.Ord.Sind.n. 64

Lì, 28 SET 2018

### IL SINDACO

#### PREMESSO:

- che il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155, così come integrato e modificato dal D.Lgs. 24 dicembre 2012, n. 250, stabilisce, tra l'altro, relativamente a determinati inquinanti, i valori limite, le soglie d'allarme, il margine di tolleranza e le modalità secondo le quali tale margine deve essere ridotto nel tempo, oltre che il termine entro il quale i valori limite devono essere raggiunti;
- che già con precedenti ordinanze (n.55 del 05/12/2017 e n.19 del 09/02/2018) sono state adottate misure atte a contenere il livello degli inquinanti atmosferici nella norma;
- che ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n.155/2010, se in una zona viene registrato il superamento dei valori limiti previsti dalla normativa vigente le Regioni provvedono ad adottare un piano teso ad agire sulle principali sorgenti di emissione secondo quanto disposto dai successivi artt. 10 e 11 dello stesso Decreto;
- che la Regione Campania, con delibera di Giunta regionale n.167 del 14/02/2006, ha adottato il "*Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria*", approvato, con emendamenti, dal Consiglio regionale nella seduta del 27 giugno 2007 e pubblicato, in via definitiva, sul B.U.R.C., numero speciale, del 5 ottobre 2007;
- che in seguito, nelle more di un necessario aggiornamento, il Piano di risanamento della qualità dell'aria è stato integrato con la Delibera di Giunta Regionale n.811 del 27/12/2012 e con la Delibera della Giunta Regionale n.683 del 23/12/2014;
- che con la Delibera della Giunta Regionale n.683 del 23/12/2014 è stato approvato il progetto di adeguamento della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria della regione Campania, all'interno del quale è anche inserita la centralina di rilevamento installata dall'ARPA Campania presso la Scuola Media "Francesco Solimena" di Via Nola;

#### CONSIDERATO:

- che secondo i criteri adottati a livello UE, per gli indicatori relativi al particolato atmosferico (PM<sub>10</sub> e PM<sub>2,5</sub>), al biossido di azoto (NO<sub>2</sub>) e al Benzene (Benzo-A-Pirene C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>) sono utilizzati i valori di concentrazione media annua rilevati in stazioni di fondo urbano o in stazioni ritenute comunque rappresentative dei livelli medi di esposizione della popolazione;
- che la situazione dell'inquinamento atmosferico, registrata dal sistema di rilevamento della qualità dell'aria gestito dall'ARPA Campania sul territorio urbano, presenta criticità proprio per quanto attiene allo sfioramento delle concentrazioni medie giornaliere di PM<sub>10</sub> rispetto ai limiti previsti dalla normativa vigente, e a superamenti sia di NO<sub>2</sub> che di C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>;
- che la particolare situazione meteorologica determinata da poche giornate di pioggia, intensi periodi di stagnazione atmosferica, con scarso rimescolamento verticale, cui si accompagnano fenomeni di inquinamento atmosferico piuttosto intensi che hanno favorito, in particolare, lo sfioramento dei valori di PM<sub>10</sub>;
- che alla data del 26/09/2018 la centralina ubicata all'interno dell'area della Scuola Media "Francesco Solimena" di Via Nola ha registrato, per il PM<sub>10</sub>, già 36 superamenti, limite massimo consentito dalla norma nell'anno, per il PM<sub>2,5</sub>, più superamenti della soglia del valore medio annuale di 25 µg/m<sup>3</sup>, mentre permangono criticità rispetto ai valori riferiti al biossido di azoto e al benzene;



## CITTÀ DI NOCERA INFERIORE

Provincia di Salerno

C.F. 00221880651

Piazza A. Diaz n.1 - 84014 Nocera Inferiore

[www.comune.nocera-inferiore.sa.it](http://www.comune.nocera-inferiore.sa.it)

[pec: protocollo@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it](mailto:protocollo@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it)



### TENUTO CONTO

- che le polveri sottili, sulla base dei più recenti studi epidemiologici, sembrano essere l'inquinante atmosferico maggiormente correlato con effetti sanitari negativi sia a breve che a lungo termine, soprattutto a carico dell'apparato respiratorio e cardio-circolatorio;
- che il particolato PM<sub>10</sub> risulta essere l'effetto del combinato di un complesso di fonti emissive: traffico veicolare pubblico/privato, riscaldamento degli edifici, combustione delle biomasse per il riscaldamento domestico, abbruciamenti di biomasse in agricoltura, emissioni provenienti dal ciclo industriale, ecc.;
- che ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n.155/2010, comma 3, per motivi connessi all'inquinamento atmosferico il Sindaco può emanare le ordinanze di cui all'art.7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, volte alla limitazione della circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli;

**CONSTATATO** che l'accensione delle caldaie per il riscaldamento domestico durante la stagione invernale comporta un ulteriore aggravamento da inquinamento da PM<sub>10</sub>;

**VISTO** il Decreto MISE 28 dicembre 2012, recante l'"Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni" così come aggiornato dal Decreto Interministeriale 16/02/2016, che, attraverso il cosiddetto **Conto Termico**, ha fissato un meccanismo di incentivazione con lo scopo di promuovere interventi tesi a migliorare l'efficienza energetica degli edifici già esistenti e la produzione di energia da fonti rinnovabili. Tra questi: coibentazioni, sostituzione serramenti, installazione schermature solari, caldaie a condensazione, pompe di calore, stufe e camini a biomassa, impianti solari termici e solar cooling e ancora certificazione energetica e diagnosi;

**TENUTO CONTO** che il soggetto individuato dai suddetti decreti 28/12/2012 e 16/02/2016 ad erogare i fondi è la Soc. Gestore dei Servizi Energetici SpA (Gse), che ha adottato un regolamento che disciplina le modalità di accesso agli incentivi condizionati all'acquisto di soli impianti di riscaldamento conformi alle direttive europee per le emissioni e ai decreti ministeriali suddetti;

### RITENUTO

- necessaria l'adozione di ulteriori provvedimenti, compresi quelli adottati con le precedenti ordinanze, **consistenti anche nella limitazione della circolazione veicolare domenicale con le targhe alterne**, sia per la tutela dell'ambiente e sia, in modo particolare, per la tutela della salute della cittadinanza (specie dei soggetti maggiormente a rischio, quali bambini, donne in gravidanza, persone anziane, cardiopatici, fumatori e, più in generale, soggetti con patologie respiratorie nonché coloro che sono soggetti a prolungate esposizioni), la cui competenza spetta ai Sindaci, in quanto Autorità Sanitaria Locale;
- che le disposizioni del Sindaco, in quanto Autorità Sanitaria Locale, laddove impartite alla cittadinanza per la salvaguardia della salute pubblica hanno finalità anche preventive;

### VISTA

- la nota n.49173 del 26/09/2018 del Servizio Ambiente ed Ecologia;
- la nota n.49409 del 27/09/2018 del Comando Polizia Locale;
- la propria Ordinanza n.19 del 09/02/2018;





## CITTÀ DI NOCERA INFERIORE

Provincia di Salerno

C.F. 00221880651

Piazza A. Diaz n.1 - 84014 Nocera Inferiore

[www.comune.nocera-inferiore.sa.it](http://www.comune.nocera-inferiore.sa.it)


[pec: protocollo@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it](mailto:protocollo@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it)

### VISTI

- gli articoli 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n.285 e ss.mm.ii., con i quali si dá facoltà al Sindaco, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali;
- il D.Lgs. 13/08/2010, n.155 così come modificato dal D.Lgs. 24/12/2012, n. 250;
- il DPR 16/04/2013, n.74;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n.267, in particolare gli artt. 50 e 54;

### ORDINA

1. **dal giorno 8 ottobre 2018 e fino al 31 gennaio 2019**, dalle ore 08:00 alle ore 20:00, è vietata l'uscita dei mezzi con portata a pieno carico superiore a 3,5 ton. dal casello autostradale di Nocera Inferiore dell'autostrada A/3 Napoli-Salerno.
2. **che per tutti i giorni festivi a partire dal 7 ottobre 2018 e fino al 31 gennaio 2019**, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 22:00, denominate giornate per l'ambiente, **e per tutti i giorni pre-festivi a partire dal 6 ottobre 2018 e fino al 31 gennaio 2019**, dalle ore 17:00 alle ore 22:00, **si effettui il blocco della circolazione dinamica** (la sosta è consentita) di tutti gli autoveicoli Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 e Euro 4 nelle strade elencate al punto 3.
3. **Per il periodo dal 6 ottobre 2018 e fino al 31 gennaio 2019, nei predetti giorni pre-festivi e festivi e nei suddetti orari, è interdetto il transito veicolare nelle seguenti strade:**
  - a.1 **Via G.Garibaldi;**
  - b.1 **Via A.Barbarulo;**
  - c.1 **C.so V.Emanuele II, tratto da ViaG.Nicotera a Piazza G.Amendola;**
  - d.1 **Via A.Gramsci;**
  - e.1 **Via Papa Giovanni XXIII;**
  - f.1 **Via G.Matteotti;**
  - g.1 **Piazza A.Diaz;**
  - h.1 **Piazza G.Amendola;**
  - i.1 **Via S.C.Amato;**
  - j.1 **Via Fucilari.**
4. Le sopra citate limitazioni potranno essere temporaneamente annullate dal Comandante della Polizia Locale in caso di eventi atmosferici avversi, calamità naturali e qualsiasi altra emergenza che ne renda necessaria la revoca limitata nel tempo.
5. **In deroga** al suddetto divieto potranno circolare:
  - a) gli autoveicoli che trasportano diversamente abili con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, muniti del tesserino regolarmente rilasciato dalla competente Autorità;
  - b) i veicoli elettrici ad emissione nulla;
  - c) i ciclomotori e motoveicoli a 4 tempi;
  - d) i ciclomotori e i motoveicoli a 2 tempi omologati ai sensi della Direttiva 97/24 CE fase II, cap. 5 (detti euro 2) e successive;
  - e) gli autoveicoli alimentati a GPL o a metano;
  - f) gli autoveicoli Euro 5 ed Euro 6, anche se adibiti al trasporto merci;
  - g) i veicoli dei titolari di attestato di certificazione energetica redatto ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 192/2005 e successive modificazioni. La richiesta di deroga può essere presentata al Comando Polizia Locale ovvero all'Ufficio Ambiente del comune di





## CITTÀ DI NOCERA INFERIORE

Provincia di Salerno

C.F. 00221880651

Piazza A. Diaz n.1 - 84014 Nocera Inferiore  
[www.comune.nocera-inferiore.sa.it](http://www.comune.nocera-inferiore.sa.it)  
pec: [protocollo@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it](mailto:protocollo@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it)

Nocera Inferiore che attesterà la rispondenza della documentazione presentata a quanto stabilito nella apposita pubblicazione dell'Agenzia delle Entrate;

- h) i veicoli delle Forze dell'Ordine, della Polizia Locale, della Protezione Civile, dei militari, i veicoli di servizio dell'Amministrazione della Giustizia riconoscibili da apposito permesso rilasciato dalle Procure o dai Tribunali, e quelli con a bordo Ministri di culto che debbano officiare riti religiosi;
  - i) i veicoli intestati ad Enti Pubblici, Società ed Aziende erogatrici di pubblici servizi, nonché quelli in chiamata di emergenza o adibiti al trasporto di materiale e/o personale addetto all'esecuzione di lavori ed opere urgenti e di pubblica utilità;
  - j) gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori con a bordo un medico in visita domiciliare per chiamate d'urgenza, nonché quelli con a bordo operatori del settore informazione giornalistica e radiotelevisiva, nonché fotografi professionisti;
  - k) gli autoveicoli che trasportano soggetti portatori di malattie gravi che richiedono l'espletamento di trattamenti terapeutici rigorosamente sistematici e periodici, limitati nel tempo, previa esibizione di certificazione sanitaria con l'indicazione della patologia e della necessità di terapia sistematica e periodica nonché l'attestazione della struttura pubblica o privata ovvero del terapeuta, ove la terapia medesima viene effettuata, con l'indicazione dei giorni e degli orari di effettuazione;
  - l) gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori che trasportano gas terapeutici o medicinali;
  - m) gli autoveicoli ed i bus delle aziende di Trasporto Pubblico individuale e collettivo, i Taxi, gli autoveicoli a noleggio ed i bus turistici;
  - n) gli autoveicoli a noleggio purché di portata inferiore a 3,5 tonnellate e autoveicoli delle autoscuole per le esercitazioni e gli esami di guida muniti di apposita scritta "scuola guida";
  - o) i veicoli intestati e con a bordo cittadini residenti in regioni diverse dalla Campania;
  - p) gli autoveicoli, purché di portata inferiore a 3,5 tonnellate adibiti al trasporto di medicinali e/o trasporto di materiale sanitario di uso urgente e indifferibile adeguatamente certificato, nonché al trasporto di valori;
  - q) i veicoli dei Consoli di carriera che recano la targa speciale CC e gli autoveicoli dei Consoli onorari che riportano a fianco della targa il contrassegno consolare numerato di forma circolare, recante lo stemma della Repubblica e la sigla CC di colore rosso;
  - r) i veicoli dei partecipanti a cerimonie religiose o civili (battesimi, matrimoni, funerali) programmate nei giorni di blocco. La richiesta di deroga può essere inoltrata via fax alla Polizia Locale unitamente alla certificazione del Parroco o dell'Ufficiale di Stato Civile.
6. **È, inoltre, fatto divieto** di mantenere acceso il motore:
- a.1 Degli autobus nella fase di stazionamento, anche al capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. L'accensione degli stessi dovrà essere limitata esclusivamente alla fase immediatamente propedeutica alla partenza quantificando tale tempo in cinque minuti prima rispetto all'orario di partenza dei singoli autobus;
  - b.1 degli autoveicoli in sosta o stazionamento e dei veicoli merci anche durante le fasi di carico e scarico;
  - c.1 degli autoveicoli fermi a passaggio a livello chiuso e a semaforo rosso acceso.



## CITTÀ DI NOCERA INFERIORE

Provincia di Salerno

CF. 00221880651

Piazza A. Diaz n.1 - 84014 Nocera Inferiore

[www.comune.nocera-inferiore.sa.it](http://www.comune.nocera-inferiore.sa.it)

pec: [protocollo@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it](mailto:protocollo@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it)

### ORDINA,

altresì, **fino al 31/01/2019:**

7. **di abbassare** la temperatura dei riscaldamenti privati e pubblici di un grado centigrado rispetto a quanto fissato dall'art.3 del D.P.R. 16/04/2013, n.74, fissandola a:
  - 17°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
  - 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.Gli edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, sono esclusi dal rispetto dei limiti di cui al punto 7., limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti.
8. **È fatto divieto** di riscaldamento con combustibili fossili (gasolio, stufe a pellet, camini, etc.) con esclusione degli impianti di riscaldamento conformi al Decreto MISE 28/12/2012 così come aggiornato dal Decreto Interministeriale 16/02/2016 ovvero alla normativa europea vigente in materia.
9. **È consentito** l'accensione di camini di case singole se la temperatura esterna è inferiore a 15° centigradi.
10. **È fatto divieto** di accendere fuochi di sterpaglie, legna secca, residui legnosi di giardino e prodotti del sottobosco dalle ore 07:00 alle ore 24:00.

### DISPONE

**Di autorizzare** il Comando Polizia Locale ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, ivi inclusi provvedimenti di sospensione parziale delle presenti disposizioni nel caso di forza maggiore, di interesse pubblico di scioperi nel settore del trasporto pubblico.

**Chiunque** circoli in violazione delle limitazioni previste dalla presente disposizione è soggetto alle sanzioni previste di cui all'art. 7, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, così come introdotte dall'art.2 della Legge 29/07/2010, n.120, che prevede il pagamento di una sanzione da **€. 85,00 ad €. 338,00**. Se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla violazione la sanzione è ridotta ad €. 59,50.

**L'inosservanza** delle rimanenti disposizioni della presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. n.267/2000 che prevede il pagamento di una somma da **€. 25,00 ad €. 500,00**.

**La presente Ordinanza** costituisce titolo esecutivo ed è immediatamente eseguibile.

**Il Comando Polizia Locale**, unitamente a tutti gli altri Organi indicati dal primo comma dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Il presente provvedimento viene reso noto attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio online e sul sito web del Comune di Nocera Inferiore, nonché attraverso idonea comunicazione a mezzo stampa e radio-televisiva.

### SI AVVERTE

**che**, a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 07/08/1990, n.241, avverso la presente ordinanza, in applicazione del D.Lgs. 02/07/2010, n.104, chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di



**CITTÀ DI NOCERA INFERIORE**  
Provincia di Salerno

**C.F. 00221880651**

**Piazza A. Diaz n.1 - 84014 Nocera Inferiore**  
**www.comune.nocera-inferiore.sa.it**  
**pec: protocollo@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it**

Salerno – entro 60 (sessanta) ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio;

**che**, in relazione al disposto dell'art.37, comma 3, del D.Lgs. n.285/1992, sempre nel termine di 60 (sessanta) giorni, può essere proposto ricorso, da chi ne abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art.74 del regolamento emanato con DPR n.495/1992.

**La stessa viene** trasmessa alla Prefettura di Salerno, alla Provincia di Salerno, alla Questura di Salerno, al Comando Polizia Locale, al Commissariato della Polizia di Stato di Nocera Inferiore, alla Stazione dei Carabinieri di Nocera Inferiore, al Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Nocera Inferiore, al Comando Carabinieri Forestali di Salerno, alla Polizia Provinciale di Salerno, alla Polizia Stradale-sottosezione di Angri e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno.

**Viene, altresì, trasmessa:**

- **alla Soc. Autostrade Meridionali SpA** per la conferma dell'apposizione degli avvisi di divieto di cui al punto 1 sulla viabilità di competenza;
- **all'ASL SALERNO** per lo svolgimento dei compiti d'istituto in merito alla vigilanza e alla prevenzione di problematiche di carattere sanitario.

Dalla Casa Comunale, 28 SET 2018



**Il Sindaco**  
**Avv. Manlio TORQUATO**